

STATUTO

**EUROCOOP MULTISERVICE
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE A RESPONSABILITA'
LIMITATA**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TRANI BA VIA G.ROCCA 49

Numero REA: BA - 522600

Codice fiscale: 06967490720

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 25-11-2009 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" all'atto Repertorio n.835 Raccolta n.565

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Articolo 1 - E' costituita, ai sensi della Legge n.381/1991, una società cooperativa sociale a mutualità prevalente sotto la denominazione:

"EUROCOOP MULTISERVICE Società Cooperativa Sociale a responsabilità limitata".

La Cooperativa è retta dal presente statuto, dagli artt.2511 e seguenti del Codice Civile, dal regolamento interno, se adottato, e dalle norme previste dalla legge per le società a responsabilità limitata in quanto compatibili.

Articolo 2 - La Cooperativa ha sede nel Comune di Trani (BA). La sede sociale potrà essere trasferita nell'ambito dello stesso Comune con semplice determinazione dell'organo amministrativo, che ne darà comunicazione al Registro delle Imprese ai fini dei conseguenti adempimenti pubblicitari.

L'organo amministrativo ha la facoltà di istituire o sopprimere filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza sia in Italia che all'estero.

Articolo 3 - La durata della Cooperativa è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

Articolo 4 - La Cooperativa è retta dai principi della mutualità. Lo scopo principale che la Cooperativa intende perseguire è quello dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo svolgimento delle attività di impresa indicate nel successivo articolo 5, finalizzate all'inserimento ed all'integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate, ai sensi degli artt.1, lettera b) e 4 della Legge n.381/1991.

La Cooperativa ha, inoltre, lo scopo di procurare ai soci continuità d'occupazione lavorativa e di contribuire al miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali, professionali, tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa. Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, i soci instaurano con la Cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro.

I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti mutualistici tra la Cooperativa ed i soci sono stabiliti da apposito regolamento interno predisposto, nel rispetto del principio di parità di trattamento, dagli amministratori ed approvato dall'assemblea ordinaria dei soci stessi con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.

Articolo 5 - Considerata l'attività mutualistica della Cooperativa, così come definita al precedente articolo 4, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa intende operare, anche in appalto o in convenzione con Enti Pubblici, Onlus, Enti Morali e Soggetti Privati, in via prioritaria ma non esclusiva, nei settori di

attività qui di seguito descritti ed aventi per oggetto:

- 1) la pulizia interna ed esterna di stabili, convitti, scuole, uffici pubblici e privati;
- 2) la pulizia di spiagge e coste, aree pubbliche e private per conto di Enti pubblici e privati;
- 3) la coltivazione, la manutenzione, la gestione e la custodia di giardini, aiuole, parchi sia pubblici che privati; la manutenzione del verde pubblico e la potatura degli alberi;
- 4) la pulizia di natanti, pontili, banchine portuali e di specchi d'acqua;
- 5) l'attività di ormeggio e disormeggio di natanti, imbarcazioni e navi;
- 6) la manutenzione, la riparazione, la ristrutturazione e il ripristino di pontili, piattaforme fisse, parzialmente galleggianti e galleggianti sia nelle parti a vista sia in quelle subacquee;
- 7) la gestione di parcheggi pubblici e privati;
- 8) il montaggio, lo smontaggio, il trasporto e facchinaggio di strutture mobili, cabine, palchi e stand;
- 9) l'attivazione, la manutenzione e la gestione di lidi per la balneazione, di parchi e centri ricreativi e per il tempo libero;
- 10) la sorveglianza della costa anche con impiego di personale specializzato e bagnini autorizzati;
- 11) la gestione di attività e servizi nel settore turistico, agriturismo e della ricettività;
- 12) servizi di reception, interpretariato e hostess, con personale maschile e femminile, per enti pubblici e privati;
- 13) l'assistenza tecnica per espositori, standisti, ecc.;
- 14) l'organizzazione e la gestione di "servizio ingressi" per il controllo di titoli abilitativi per l'entrata, informazioni, uscite di sicurezza, posti a sedere o quant'altro relativo a tale mansione, a favore di Enti pubblici o privati, per manifestazioni sportive, spettacoli, fiere, mostre, meeting, congressi, seminari, ecc.;
- 15) i servizi di bidelleria a favore di Enti pubblici o privati con personale maschile e femminile;
- 16) servizi di letturazione utenze (gas, luce, acqua ecc.) per enti pubblici o privati e relativa consegna bollette e corrispondenza in genere;
- 17) servizio di refezione per scuole, convitti o mense aziendali con preparazione e somministrazione pasti;
- 18) servizio completo di buffet caldo e freddo per seminari, convegni, meeting, ricorrenze, manifestazioni ecc.; realizzazione e/o gestione di mense, bar e luoghi di incontro per strutture pubbliche, club, associazioni e comunità in genere;
- 19) servizio di trasporto e accompagnamento alunni, corsisti, atleti ecc. da e presso le scuole, palestre ecc.;
- 20) attività e servizi di sostegno e riabilitazione effettuati in centri e strutture di accoglienza o presso le famiglie;

	21) servizio di assistenza, accompagnamento e trasporto di minori, orfani o abbandonati, anziani ed incapaci o portatori di handicap in genere, potendo gestire, in proprio o in appalto, centri di assistenza o ricovero degli stessi nonché gestione di segnali anche satellitari per telesoccorso sanitario, tecnico, meccanico, ecc.; teleassistenze e teleservizi; studi, progettazione, realizzazione, fornitura e/o gestione di sistemi, anche automatizzati, di controllo, allarme e assistenza per enti, comunità e persone che ne abbisognano;	
	22) servizio di collaborazione per insegnanti, assistenti sociali, ecc., nelle attività educative e di degenza, per la cura dell'igiene personale degli utenti e per il mantenimento e la pulizia delle strutture e dei servizi igienici e sanitari;	
	23) servizio di raccolta, trasporto, prelevamento e distribuzione di merci e valori per conto di Enti pubblici e privati;	
	24) Servizio di smaltimento, cernita e recupero relativi alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani, industriali e commerciali;	
	25) Servizio di sostegno post scolastico per la scuola dell'obbligo con personale qualificato e/o specializzato.	
	26) Gestione di mense e catering;	
	27) Servizi integrati di gestione agli edifici;	
	28) Gestione di strade, ponti, gallerie, aree pubbliche, monumenti storici e simili;	
	29) Gestione di patrimoni e beni immobiliari pubblici e privati;	
	30) Fornitura di consulenza e servizi informatici vari ed elaborazione dati per privati, enti e pubbliche amministrazioni;	
	31) Attività di protezione civile;	
	32) Attività di Biblioteche ed Archivi;	
	33) Gestione di Stadi, Piscine, Palestre ed altri impianti sportivi;	
	34) Servizi di custodia e guardiania;	
	35) Servizi cimiteriali;	
	36) Gestione canili sanitari;	
	37) Gestione call center;	
	38) Effettuazione di censimenti e monitoraggi;	
	39) Servizio facchinaggio;	
	40) Lavoro di natura edile (Manutenzione edifici, piazze, strade);	
	41) Servizi di trasloco;	
	42) Manutenzione strade, installazione e manutenzione segnaletica stradale orizzontale e verticale;	
	43) Servizio volantinaggio;	
	44) Servizio di sicurezza sui luoghi di lavoro all'interno di scuole enti ecc.;	
	45) Fornitura e produzione di opere elettriche, telefoniche, idrauliche, termiche, di falegnameria, ferro, movimento terra	

ed edili in generale;

46) Editoriale, radiofonica, televisiva, teatrale, turistica, di animazione, fotografica, pubblicitaria, informatica e statistica;

47) Attività di produzione, manutenzione e commercializzazione di macchine e software per l'automazione industriale e per l'ufficio, elettriche, elettroniche ed elettromeccaniche, di sistemi di sicurezza, di allarme, telefonia e di telecomunicazioni in genere a privati, enti e pubbliche amministrazioni;

48) Pitturazione ed intonacatura per interni ed esterni presso pubbliche amministrazioni uffici pubblici, privati e civili abitazioni, condomini e quant'altro;

49) Produzione distribuzione e commercializzazione di energia elettrica da fonti rinnovabile ed alternative;

50) Attività di istruzione e formazione in genere a privati, enti e pubbliche amministrazioni;

51) Fornitura di servizi informatici relativi alla realizzazione, assistenza sistematica, manutenzione e formazione di soluzioni informatiche, elaboratori elettronici, programmi applicativi, reti di trasmissione dati, acquisizione dati ed immagini e loro archiviazione anche tramite soluzioni multimediali a privati, enti e pubbliche amministrazioni;

52) Organizzazione e gestione di attività ricreative;

53) Assistenza agli anziani ed invalidi;

54) Attività per la tutela degli interessi e dei diritti dei cittadini;

55) Servizi vari;

56) Attività affini, connesse, complementari, strumentali alle precedenti.

La cooperativa potrà compiere tutte le operazioni commerciali, immobiliari, mobiliari, creditizie e finanziarie atte a raggiungere gli scopi sociali e si potrà avvalere di tutte le agevolazioni e provvidenze stabilite dalle leggi. Potrà inoltre:

a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese specie quelle che svolgono attività analoghe e comunque accessorie alla attività sociale;

b) dare adesione ad enti ed organismi economici consortili;

c) progettare e realizzare piani di ristrutturazione e potenziamento aziendale nonché programmi pluriennali finanziati allo sviluppo ed all'ammodernamento aziendale costituendo al proposito gli opportuni fondi.

Le attività per le quali sono richieste speciali autorizzazioni dalle competenti autorità potranno essere svolte previo ottenimento di tali autorizzazioni.

QUOTE - SOCI

Articolo 6 - Il numero dei soci è illimitato ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Qualora la Cooperativa dovesse superare i limiti previsti dall'art.2519 del Codice Civile l'assemblea dei soci dovrà

essere convocata senza indugio dall'organo amministrativo al

fine di adeguare il presente statuto alla normativa in materia di società per azioni, nei limiti della compatibilità.

Possono essere ammessi a soci cooperatori:

- i lavoratori di ambo i sessi, che abbiano compiuto il 18° anno di età, che esercitino professioni, arti o mestieri attinenti alla natura dell'impresa esercitata dalla Cooperativa, che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente all'esercizio dell'impresa sociale, prestando la loro attività lavorativa;
- le persone svantaggiate, di cui all'art.4, primo comma della Legge n.381/1991, che devono costituire almeno il 30% (trenta per cento) di tutti i lavoratori della Cooperativa, compatibilmente con il loro stato soggettivo;
- gli esercenti attività di assistenza e di consulenza attinenti alla natura dei servizi prestati dalla Cooperativa, ai sensi dell'art.10 della Legge n.381/1991.

I soci cooperatori si dividono nelle seguenti categorie:

- a) soci prestatori, che ricevono un compenso per l'attività svolta in Cooperativa secondo le modalità previste dagli organi competenti;
- b) soci volontari, che prestano attività in modo totalmente gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base dei parametri stabiliti dalla Cooperativa sociale per la totalità dei soci, ai sensi dell'art.2 della Legge n.381/1991.

Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci ai sensi della succitata Legge n.381/1991.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del Libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitino in proprio imprese identiche od affini o partecipino a società che, secondo la valutazione dell'organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci cooperatori anche soggetti i cui interessi siano coerenti con l'attività della Cooperativa.

Possono essere ammessi anche elementi tecnici e/o amministrativi in numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa.

Nei rapporti mutualistici sarà rispettato tra i soci il principio della parità di trattamento.

Nel rispetto di detto principio i rapporti tra i soci e la Cooperativa sono regolati dall'apposito regolamento interno, redatto dall'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea dei soci con le maggioranze di legge.

Possono essere ammessi, altresì, come soci cooperatori le persone giuridiche, pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Articolo 6 bis - L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori (anche sprovvisti dei requisiti di cui al precedente articolo 6) in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

a) alla loro formazione professionale;
b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorchè parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale, comunque non superiore a cinque anni;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della Cooperativa;
3. il numero di quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa Cooperativa.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in assemblea.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt.2422 e 2545-bis del Codice Civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del

danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha ef-

fetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dal presente statuto:

a) nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;

b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa: l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 5 del presente statuto.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel Libro soci. In caso di mancato accoglimento, l'organo amministrativo deve, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Articolo 7 - Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo, specificando:

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza;

b) i motivi della richiesta, l'attività che intende svolgere e l'indicazione della categoria a cui chiede di essere iscritto;

c) l'ammontare della quota sociale che si propone di sottoscrivere, nei limiti delle disposizioni di legge e di statuto;

d) la dichiarazione di attenersi alle norme contenute nell'atto costitutivo ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Se trattasi di persone giuridiche la domanda dovrà inoltre contenere la ragione o denominazione sociale, la forma giuridica e la sede legale; la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

Sulla domanda di ammissione delibera l'organo amministrativo con l'obbligo di motivare l'eventuale rigetto secondo la procedura prevista dall'art.2528 del Codice Civile.

La delibera di ammissione diventa operativa con l'annotazione

nel Libro soci solo dopo che il nuovo ammesso abbia effettua-

to tutti i versamenti di cui in appresso.

Il domicilio dei soci, per quanto si riferisce ai rapporti con la Cooperativa, è quello risultante dal Libro soci.

Articolo 8 - Il nuovo ammesso è obbligato:

a) a versare la quota sottoscritta, l'importo della tassa di ammissione e l'eventuale sovrapprezzo (questi ultimi se e nella misura in cui sono stati determinati dall'assemblea dei soci), almeno per la metà all'atto della sottoscrizione e la restante parte nei tempi e nei modi stabiliti dall'organo amministrativo;

b) a prestare la sua opera nella Cooperativa secondo le necessità della stessa;

c) ad osservare lealmente il presente statuto, le disposizioni di legge, le deliberazioni degli organi sociali ed il regolamento interno, ove istituito.

Articolo 9 - Le quote di partecipazione al capitale sociale non possono essere inferiori ai limiti minimi né superiori ai limiti massimi fissati dalla legge.

RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE

Articolo 10 - La qualità di socio si perde per morte, recesso, decadenza o esclusione.

Il socio può recedere, oltre che nei casi previsti dalla legge, quando abbia perduto i requisiti per l'ammissione, cessi in via definitiva il rapporto di lavoro o l'attività di volontariato con la Cooperativa, o non sia più in grado di partecipare al conseguimento dell'oggetto sociale.

Il recesso va comunicato alla Cooperativa per iscritto.

Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrano i motivi che, a norma di legge e di statuto, legittimano il recesso, entro sessanta giorni dalla ricezione della dichiarazione di recesso. Ove non sussistano i presupposti per il recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che entro sessanta giorni dalla comunicazione può proporre opposizione innanzi al Tribunale competente per territorio.

La dichiarazione di recesso si perfeziona con la comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Ai soli fini dei rapporti mutualistici tra il socio receduto e la Cooperativa il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, ovvero con la chiusura dell'esercizio successivo in caso contrario.

Articolo 11 - La decadenza del socio è pronunciata dall'organo amministrativo quando sia constatata l'esistenza di cause di interdizione o inabilitazione, il fallimento del socio, ovvero quando siano insorte situazioni di incompatibilità.

Articolo 12 - Il socio può essere escluso dalla Cooperativa, oltre che nei casi previsti dall'art.2533 del Codice Civile, quando:

a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) si renda inadempiente verso le deliberazioni legalmente a-

dottate dagli organi sociali;

c) senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso la Cooperativa;

d) in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente la Cooperativa, fomenti dissidi o discordie tra i soci;

e) cessi in via definitiva il rapporto di lavoro o l'attività di volontariato con la Cooperativa.

La delibera di esclusione, adottata dall'organo amministrativo, deve essere comunicata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni al socio, che nei successivi sessanta giorni può proporre opposizione innanzi al Tribunale competente per territorio.

Articolo 13 - In caso di morte di un socio, agli eredi spetta solo la liquidazione della quota determinata secondo il successivo articolo 14.

Articolo 14 - I soci receduti, decaduti od esclusi, nonché gli eredi dei soci defunti, hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale sociale effettivamente versato, del sovrapprezzo pagato in sede di acquisizione della qualità di soci ove versato e non capitalizzato, oltre agli eventuali dividendi e alla rivalutazione della quota determinati ai sensi e nel rispetto dei limiti di cui al presente statuto; il tutto sottratte le eventuali perdite imputabili al capitale, in proporzione alle quote possedute.

La liquidazione della quota così determinata avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in corso al momento dello scioglimento del rapporto sociale ed entro centottanta giorni dall'approvazione dello stesso.

ASSEMBLEA

Articolo 15 - Le decisioni dei soci sono adottate con procedimento assembleare.

L'assemblea può essere convocata ovunque nel territorio nazionale, anche fuori della sede sociale. L'assemblea è convocata, a insindacabile scelta dell'organo amministrativo, con uno dei seguenti mezzi:

- lettera raccomandata anche a mano con avviso di ricevimento spedita ai soci nel domicilio risultante dal Libro soci almeno otto giorni prima dell'adunanza;

- telefax inviato ai soci, almeno otto giorni prima dell'adunanza, al numero da essi appositamente indicato e trascritto sul Libro soci;

- e-mail inviata ai soci, almeno otto giorni prima dell'adunanza, all'indirizzo di posta elettronica da essi appositamente indicato e trascritto sul Libro soci.

In caso di avviso spedito a mezzo telefax o e-mail i soci dovranno, con lo stesso mezzo, confermare di avere ricevuto l'avviso, specificando la data della ricezione, nei cinque giorni successivi.

L'assemblea è valida, anche in mancanza di formale convoca-

zione, quando sono presenti, in proprio o per delega, tutti i

soci aventi diritto di voto e tutti gli amministratori ed i sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

Ai fini di cui sopra gli amministratori ed i sindaci assenti dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, da cui risulti che essi sono stati informati della riunione assembleare e degli argomenti da trattare, e che non hanno nessun motivo di opposizione.

Articolo 16 - Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultano regolarmente iscritti nel Libro soci da almeno novanta giorni.

I soci possono farsi rappresentare in assemblea da altro socio appartenente alla stessa categoria che non sia amministratore o sindaco della Cooperativa, mediante delega scritta da conservarsi agli atti della società.

Ciascun socio può rappresentare un numero di soci non superiore ad un quinto dei soci aventi diritto di voto.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervenire all'assemblea.

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in mancanza, da persona da essa designata.

Articolo 17 - Ogni socio cooperatore ha diritto ad un solo voto, qualunque sia la parte di capitale posseduta.

L'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera a maggioranza assoluta, fatta eccezione per le delibere aventi ad oggetto la modifica dell'atto costitutivo o dello statuto, l'anticipato scioglimento della Cooperativa e la nomina dei liquidatori, per cui occorrerà il voto favorevole di più della metà dei soci aventi diritto al voto.

AMMINISTRAZIONE

Articolo 18 - La Cooperativa è amministrata da un Amministratore Unico ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri, scelti tra i soci, nominati dall'assemblea, i quali durano in carica 3 (tre) esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili.

Articolo 19 - Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente, se questi non è nominato dall'assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei Consiglieri in carica.

Di regola, la convocazione è fatta almeno cinque giorni liberi prima della riunione. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve, ma non inferiore a due giorni.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Consigliere designato dal Consiglio stesso.

Articolo 19 bis - L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione deve possedere i seguenti requisiti:

- essere socio fondatore della cooperativa, oppure socio da almeno dodici mesi;
- essere in possesso dei requisiti per poter contrattare con gli Enti Pubblici, secondo le vigenti norme in materia di appalti pubblici.

Articolo 20 - Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta degli intervenuti.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano da processi verbali trascritti su apposito Libro tenuto a norma di legge e firmati dal presidente della seduta e da un segretario nominato di volta in volta.

Articolo 21 - All'organo amministrativo, sia esso composto di uno o più membri, spettano i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Cooperativa, con la facoltà di compiere tutti quegli atti ritenuti necessari ed opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, escluso solo quelli che la legge o lo statuto riservano, in modo tassativo, all'assemblea dei soci.

Esso, quindi, potrà, tra l'altro, in via esemplificativa e non tassativa: acquistare, vendere, permutare mobili, immobili e merci, conferirli in società; costituire sugli immobili sociali servitù, vincoli ed oneri di qualsiasi natura e specie; stipulare contratti passivi di locazione finanziaria (leasing) in qualsiasi forma, contratti di locazione (non finanziaria) e conduzione di immobili, contratti di appalto, adire a pubbliche aste, private licitazioni e gare di appalto, contrarre mutui passivi di qualsiasi specie anche fondiari, di credito industriale, cambiari, assumendo le relative obbligazioni e concedendo tutte le garanzie richieste; consentire iscrizioni, cancellazioni ed annotamenti ipotecari, rinunciare ad ipoteche anche legali ed anche senza realizzo dei corrispondenti crediti esonerando i Conservatori dei Registri Immobiliari da responsabilità; obbligare cambiariamente la Cooperativa; transigere e compromettere in arbitri anche amichevoli compositori; autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso gli Uffici del Debito Pubblico, della Cassa Depositi e Prestiti e presso ogni altro ufficio pubblico o privato; compiere operazioni con banche, operazioni industriali e commerciali senza limitazione alcuna.

Qualora sia ritenuto necessario, per la gestione della coope-

rativa, oppure quando sia previsto da specifiche norme di legge, l'Organo amministrativo nominerà un Direttore Tecnico, stabilendone i compiti, il tipo di contratto e la relativa retribuzione.

Articolo 22 - La firma sociale e la rappresentanza legale della Cooperativa di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed agli Amministratori Delegati, nei limiti della delega, se nominati.

Articolo 23 - Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni, disgiuntamente, ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega.

Non sono delegabili le materie previste dall'art.2381 del Codice Civile nonchè i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci o la decisione sui rapporti mutualistici con i soci.

Le cariche di Presidente e di Amministratore Delegato sono cumulabili.

L'organo amministrativo può nominare e revocare direttori generali, amministrativi e tecnici, nonchè procuratori per determinati atti o categorie di atti.

Articolo 24 - Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

L'assemblea può assegnare ad essi un'indennità annuale, sia in misura fissa, sia in percentuale sugli utili, sia in gettoni di presenza.

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 25 - L'assemblea, quando è previsto obbligatoriamente da una norma di legge o quando decida comunque di nominarlo, elegge il Collegio Sindacale, costituito da 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) supplenti muniti dei requisiti di legge.

Ai sindaci effettivi spetta la retribuzione fissata dall'assemblea ed il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio. I sindaci uscenti sono rieleggibili.

Al Collegio Sindacale si applicano le norme all'uopo previste dal Codice Civile.

PATRIMONIO SOCIALE - BILANCIO

Articolo 26 - Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale ciascuna non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti;
- b) dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzi di gestione, con le quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti, esclusi ed agli eredi o legatari di soci defunti;
- c) da eventuali riserve straordinarie formate oltre che dalle tasse di ammissione, dagli avanzi di gestione a tale scopo

destinati, e dall'accantonamento del sovrapprezzo;

d) da altri eventuali fondi o accantonamenti costituiti a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;
e) da qualunque liberalità che pervenisse alla Cooperativa per gli scopi sociali e da eventuali altri fondi di riserva speciali costituiti in conformità a legge.

Articolo 27 - Le quote sono nominative e non possono essere sottoposte a pegno o vincolo nè essere cedute, nemmeno ad altri soci, con effetto verso la Cooperativa se la cessione non è autorizzata dagli amministratori ai sensi dell'art.2530 Codice Civile, primo comma, salvo in questo caso il diritto di recesso del socio, da esercitarsi però non prima che siano decorsi due anni dall'ingresso nella Cooperativa.

Le somme versate per tassa di ammissione non sono rimborsabili in nessun caso.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio.

Articolo 28 - L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo provvede, in conformità delle disposizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale ed alla sua presentazione ai soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Qualora lo richiedano particolari esigenze la presentazione del bilancio può essere fatta entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio. Le particolari esigenze di cui sopra devono essere esposte dall'organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

Provvede altresì, nel caso di obbligo di legge, a redigere la relazione di cui al primo comma dell'art.2428 del Codice Civile, indicando specificatamente nella stessa i criteri seguiti per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della società, nonché evidenziando nella nota integrativa, ai sensi degli artt.2545 e 2513 del Codice Civile, le condizioni di prevalenza mutualistica.

Spetta all'organo amministrativo sentito il parere del Collegio Sindacale, ove nominato, fissare i compensi ovvero i ristorni da riconoscere ai soci nel rispetto della proporzione della quantità e qualità degli scambi e prestazioni mutualistiche fornite dagli stessi ed evidenziate in bilancio in maniera autonoma e distinta, ai sensi dell'art.2545-sexies del Codice Civile, il tutto commisurato alle giornate ed ore di lavoro prestate in relazione alle mansioni attribuite ed effettivamente svolte, comunque nei limiti e con le modalità stabilite dalle vigenti norme in materia e dal regolamento interno istituito ai sensi dell'articolo 4 del presente statuto.

L'eccedenza attiva del bilancio sarà così ripartita:

	a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale ordinaria;	
	b) una quota, di importo non inferiore alla quota percentuale minima prevista dalle leggi vigenti, dovrà essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituiti dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo ai sensi della Legge 31 gennaio 1992 n.59 e successive modifiche ed integrazioni;	
	c) una quota, nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, sarà destinata ai fini mutualistici;	
	d) con ciò che resta sarà retribuito il capitale sociale, assegnando a questo un dividendo ragguagliato al capitale effettivamente versato, ma in nessun caso superiore alla percentuale ammessa dall'art.2514 del Codice Civile e dalle ulteriori disposizioni legislative fiscali ai fini della presunzione di esistenza, agli effetti tributari, dei requisiti mutualistici;	
	e) l'assemblea può deliberare che i dividendi spettanti ai soci a norma del precedente punto siano trattenuti dalla Cooperativa ed accreditati a ciascuno di essi in conto nuove quote ovvero potrà in alternativa effettuare l'emissione di strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione da offrire ai soci, cui riportare privilegi nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale nel rispetto dell'art.2514 del Codice Civile;	
	f) infine una ulteriore quota, nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, potrà essere destinata alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria od al fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale.	
	La quota di utili non assegnata ai sensi dei punti precedenti e non distribuita ai soci dovrà essere destinata a fini mutualistici.	
	Le riserve di qualsiasi tipo e comunque costituite non possono essere ripartite tra i soci operatori sotto qualsiasi forma sia durante la vita della Cooperativa che al suo scioglimento.	
	PRINCIPI DI MUTUALITA' PREVALENTE	
	Articolo 29 - In ragione della qualità di cooperativa a mutualità prevalente, che la società intende assumere e mantenere, la stessa:	
	a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di 2,5 (due virgola cinque) punti rispetto al capitale effettivamente versato;	
	b) non potrà remunerare gli eventuali strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore ai due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	

c) non potrà distribuire riserve tra i soci cooperatori;

d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

I suddetti principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. La cooperativa dovrà, inoltre, comunicare annualmente le notizie di bilancio, attraverso strumenti di comunicazione informatica, all'amministrazione presso la quale è tenuto l'Albo delle Cooperative, anche ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di cui all'art.2513 c.c.. L'omessa comunicazione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa della sospensione semestrale di ogni attività dell'Ente, intesa come divieto di assumere nuove eventuali obbligazioni contrattuali.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 30 - In caso di scioglimento della Cooperativa, l'assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina, preferibilmente tra i soci, uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

I liquidatori assumono le loro funzioni con effetto dalla data di iscrizione della relativa nomina nel Registro delle Imprese.

In caso di scioglimento della Cooperativa l'intero patrimonio sociale, dedotto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

CLAUSOLA ARBITRALE

Articolo 31 - Le controversie che, in dipendenza dei rapporti sociali, insorgessero tra i soci, o tra questi e gli altri organi della Cooperativa, oppure fra gli organi statutari fra di loro, oppure fra i soci e la Cooperativa, ad eccezione delle controversie che per legge non possono comprometersi, saranno deferite alla decisione inappellabile di 3 (tre) arbitri nominati, su istanza anche di una sola delle parti, dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la Cooperativa. Gli arbitri così nominati designeranno tra loro il Presidente del Collegio Arbitrale.

Il Collegio Arbitrale funzionerà con poteri di amichevole compositore e senza l'osservanza delle formalità di rito.

RINVIO

Articolo 32 - Per tutto quanto non espressamente regolato nel presente statuto si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia.

F.TO: ASSELITI MICHELE - DEL NIGRO LEONARDO - GIOVANNI CUCCOVILLO - TRIDENTE MICHELE - ANDREA VENTURA - MARI CATALDO -